

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1876

IN DATA 09-07-2010

Oggetto: Rinnovo Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs 59/05. Complesso IPPC della ditta Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A. per l'unità locale di Sandigliano, via Gramsci n. 131.

Il sottoscritto Dr. Saracco Giorgio in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A.

Sede Legale: via Gramsci n. 131 – . 13876 Sandigliano (BI)

Sede Operativa: via Gramsci n. 131 – 13876 Sandigliano (BI)

Codice Impresa: 2204

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 3043 del 1/08/2005 venne rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale al complesso IPPC Tintoria Specializzata di Sandigliano S.p.A. per l'unità locale di Sandigliano, via Gramsci n. 131.
- con Determinazione Dirigenziale n. 2285 del 19/06/2006 la Provincia di Biella ha rettificato l' Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 3043 del 1/8/2005 in ordine alle prescrizioni assegnate in materia di emissioni in atmosfera;
- con atto prot. n. 1796 del 6/08/2008 CORDAR S.p.A. Biella Servizi ha approvato il Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche presentato dal complesso IPPC Tintoria Specializzata di Sandigliano S.p.A.
- con Determinazione Dirigenziale n. 3427 del 4/12/2009 la Provincia di Biella ha volturato l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Tintoria Specializzata di Sandigliano S.p.A. in capo alla Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata il 10/02/2020, prot. n. 6281 del 10/02/2010, per il complesso I.P.P.C. Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A. per l'unità locale di Sandigliano, via Gramsci n. 131, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. n. 59/2005. finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC di cui al punto 6.2. dell'allegato I al D. Lgs. 59/05: "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno".

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo integra

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
- l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.
- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato da questa Amministrazione ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 8052 del 22 febbraio 2010;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nella riunione del 16 Marzo 2010, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento.

Visto il verbale della prima ed unica seduta della Conferenza dei Servizi del 23 Marzo 2010, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda C3 con le opportune correzioni ed integrazioni in esito alle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
2. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – copia della scheda F integrata con tutti i prodotti impiegati, tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della Conferenza dei servizi.
3. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda H1 con le opportune correzioni alla tabella, che va riscritta tenendo conto dei valori medi rilevati negli ultimi anni, ad integrazione delle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
4. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda MC1 con indicazione delle frequenze di monitoraggio e con le opportune correzioni tenuto conto delle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
5. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella una relazione tecnico – economica in ordine agli interventi necessari alla separazione delle acque meteoriche non contaminate dalla rete di scarico dello stabilimento.
6. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà verificare la presenza di sistemi di abbattimento per le esaustioni naturali delle cisterne con capienza superiore ai 5 m³ contenenti gli ausiliari chimici più impattanti

(ipoclorito, ammoniaca, acido acetico, acido formico) rendendo disponibile alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – una relazione tecnica sulle indagini svolte. Nell'ipotesi in cui tali presidi non siano installati l'Azienda dovrà provvedere, nei successivi 6 mesi, a dotare tali esaurimenti di adeguati sistemi di abbattimento.

7. Qualora non sia disponibile un accesso in sicurezza ai punti di prelievo dovrà essere garantita la disponibilità in tempi brevi di un sistema mobile atto a garantire l'accesso in sicurezza ai punti di emissione.
8. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda M debitamente compilata.
9. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella la documentazione relativa ai rilievi effettuati dall'azienda per verificare la rispondenza degli impianti alla classificazione acustica operata dall'autorità comunale.
10. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolte garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
11. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
12. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Vista la nota della Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A. assunta al ns. prot. n. 17874 del 23/04/2010, con la quale l'azienda ha trasmesso la versione aggiornata delle schede C3, F, H1, oggetto di specifica prescrizione nel corso della Conferenza dei Servizi.

Ritenuto superfluo, per la motivazione richiamata al punto precedente, riportare nel dispositivo del presente atto, le prescrizioni approvate nel corso della Conferenza dei Servizi e contraddistinte ai punti 1, 2, 3, 8.

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della Conferenza dei Servizi conclusiva del 23 Marzo 2010 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 nei seguenti termini, approvati dai lavori della Conferenza dei Servizi:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;
- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.

Dato atto che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ss. mm. e ii., e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 5 D.Lgs. 59/05;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza:
 - ✚ Relazione tecnica di supporto alla redazione delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili in materia di tessile e concia redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99 CTR "TESSILE E CONCIA" sezione "Tessile";
 - ✚ Reference Document on Best Available Techniques for the Textile Industry - July 2003, pubblicato dalla Commissione Europea.
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05 in capo alla Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A. per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267/00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

Vista la L. 241/90 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs. 59/05 e ss. mm. ii.;

Visto il D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii.

DETERMINA

- 1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D. Lgs. 59/05, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 3043 del 1/8/2005, alla Tintoria di Sandigliano e Leone S.p.A. per l'unità locale di Sandigliano, Via Gramsci 131 per l'esercizio dell'impianto industriale destinato alla tintura di fibre tessili, cod. attività IPPC 6.2. *Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.*
- 2 di stabilire che il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 1/08/2010, ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.;
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.
 - autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06.
- 3 di stabilire che si intendono confermate le indicazioni contenute negli allegati all'A.I.A. originaria non riproposti nel presente atto.
- 4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 7 Di stabilire che gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati allo scarico ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **E**, che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 10 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

11 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata;

12 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05;

13 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità:

- ❖ 1 controllo annuale di conformità riguardante il contenuto della autorizzazione ambientale, il rispetto delle prescrizioni e di quanto previsto nel Piano di Controllo, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del D.M. 24/4/2008;

- ❖ effettuerà nell'arco dell'autorizzazione 2 campionamenti per le emissioni in atmosfera.

14 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;

15 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Sandigliano (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, al Servizio Tutela Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

B -DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC	
Denominazione Società Madre <i>Tintoria Sandigliano & Leone S.p.A</i>	
Codice Azienda 2204 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale <i>00162620025</i>	
Partita IVA n. <i>00162620025</i>	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . <i>13876</i>
	Comune: Sandigliano
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Gramsci n. 131</i>
	Tel e fax <i>015 2493132– 015 2493142 fax</i>
	E-mail: <i>alfredo.vigliani@tintoriadisandigliano.it</i>
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP . <i>13876</i>
	Comune: Sandigliano
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Gramsci n. 131</i>
	Tel e fax: <i>015 2493132– 015 2493142 fax</i>
	E-mail: <i>alfredo.vigliani@tintoriadisandigliano.it</i>
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5027507 N e 427325 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV,(impianto di depurazione) classe V (stabilimento)</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.30.0</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: 105.04	
Codice NACE: 17	
Codice SNAP 2 : 060312	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.; ▪ l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. ▪ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06. 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuna</i>	

Numero di addetti: 114

(– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)

C-PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella - copia della scheda MC1 con indicazione delle frequenze di monitoraggio e con le opportune correzioni tenuto conto delle osservazioni avanzate nel corso della Conferenza dei Servizi.
2. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella una relazione tecnico – economica in ordine agli interventi necessari alla separazione delle acque meteoriche non contaminate dalla rete di scarico dello stabilimento.
3. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà verificare la presenza di sistemi di abbattimento per le esaustioni naturali delle cisterne con capienza superiore ai 5 m³ contenenti gli ausiliari chimici più impattanti (ipoclorito, ammoniaca, acido acetico, acido formico) rendendo disponibile alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella – una relazione tecnica sulle indagini svolte. Nell'ipotesi in cui tali presidi non siano installati l'Azienda dovrà provvedere, nei successivi 6 mesi, a dotare tali esaustioni di adeguati sistemi di abbattimento.
4. Qualora non sia disponibile un accesso in sicurezza ai punti di prelievo dovrà essere garantita la disponibilità in tempi brevi di un sistema mobile atto a garantire l'accesso in sicurezza ai punti di emissione.
5. il proponente nel termine di 90 giorni dal rilascio del provvedimento di rinnovo dovrà fornire alla Provincia di Biella, all'ASL BI, al Comune di Sandigliano ed all'ARPA - Dipartimento di Biella la documentazione relativa ai rilievi effettuati dall'azienda per verificare la rispondenza degli impianti alla classificazione acustica operata dall'autorità comunale.
6. Gli autocontrolli con periodicità biennale devono essere svolte garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.
7. Entro il 30 Aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente anche la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione.
8. Qualora, per il superamento dei valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale, si rendesse necessario per il Gestore del complesso IPPC in oggetto provvedere a trasmettere all'autorità competente la documentazione finalizzata alla redazione dell'European Pollutant Release and Transfer Register (Dichiarazione E-PRTR o equivalente), si richiede che, entro 30 giorni dalla formalizzazione dei dati E-PRTR all'ISPRA, venga inviata a questa Amministrazione, anche in formato digitale, una relazione sintetica con la descrizione della metodica applicata per la determinazione delle emissioni, con allegata la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Per i punti di emissione CT3, CT4 e CMT1 sono prescritti autocontrolli a cadenza biennale per la determinazione di tutti gli inquinanti indicati nello schema delle emissioni, *garantendo il raccordo con le periodicità relative al quinquennio precedentemente autorizzato allo scopo di mantenere inalterate le periodicità prescritte.*
2. Il Gestore dovrà provvedere a dare preventiva comunicazione, almeno con quindici giorni di anticipo, delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli alla Provincia, al dipartimento dell'ARPA ed al Comune territorialmente competenti.
3. .
4. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
5. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
7. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
8. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
 - essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
 - essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
 - essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi; Qualora non sia disponibile un accesso in sicurezza ai punti di prelievo dovrà essere garantita la disponibilità in tempi brevi di un sistema mobile atto a garantire l'accesso in sicurezza ai punti di emissione.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

n° camino	Provenienza	Altezza camino dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
CT1	Centrale termica n. 3 - Ferroli Matr. VR 5601 /89 (2034 KW)	14	Continua	0,14	-	2.650*				16	250
CT2	Centrale termica n. 4 - Ferroli Matr. VR 5600 /89 (2034 KW)	14	Continua	0,14	-	2.650*				24	250
CT3	Centrale termica n. 1 - Ferroli Matr. VR 879/95 (5234 KW)	14	Continua	0,30	-	6.600*	CO	100	0,66	16	250
							NOx	350	2,31		
CT4	Centrale termica n. 2 - Albert Matr. VA 39752 (4900 KW)	14	Continua	0,30	-	6.600*	CO	100	0,66	16	250
							NOx	350	2,31		
CMT 1	Trattamenti irrestringibile	9	Continua	0,65	1	5.000	Cloro e suoi derivati (HCl)	5	0.05	24	35
T 1	Sciogliture colori	15	Discontinua	0,25	2	1.500	Polveri	3	0,0045	16	Amb
T 2	Sciogliture colori	15	Discontinua	0,25	3	1.500	Polveri	3	0,0045	16	Amb
T 1A	Sciogliture colori	15	Discontinua	0,25	4	8.000	Polveri	3	0,024	24	Amb

n° camino	Provenienza	Altezza camino dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
T 1B	Sciogliture colori (reparto tops)	15	Discontinua	0,25	-	1.500	Polveri	3	0,0045	16	Amb
T3 – T3A	Vaporizzo continuo matasse (1)	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
T1C	Sciogliture colori (di prossima riattivazione)	15	Discontinua	0,25	-	1.500	Polveri	3	0,0045	16	Amb.
F1-F1A	Essiccatoio tops	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F2-F2A	Essiccatoio tops	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F3-F3A	Essiccatoio tops	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F4	Vaporizzo discontinuo stampa vigoureux	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F5-F5A	Essiccatoio radiofrequenza rocche/tops	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F6-F6A	Essiccatoio radiofrequenza tops	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F7-F7A	Essiccatoio matasse	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
F8	Essiccatoio rocche	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
I4-I4A	Essiccatoio lisciatrice trattamenti	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									

n° camino	Provenienza	Altezza camino dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
16-16A	Essiccatoio lisciatrice trattamenti	Impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Parte I allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06									
-	Cisterna acido acetico 6 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	Cisterna acqua ossigenata 12 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	Cisterna ammoniaca 2 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	Cisterna acido formico 10 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	Cisterna acido acetico 10 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	Cisterna ausiliario di tintura 2,5 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	Cisterna sodio bicromato 2,5 m³	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	n° 4 cisterna ausiliari di tintura 1 m³ cad.	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	n°2 cisterna soda caustica per abbattimento fumi 5 m³ cad.	-	Discontinua	esaustione naturale							
-	n°2 cisterne sodio bisolfito 35 m³ cad.	-	Discontinua	esaustione naturale							

n° camino	Provenienza	Altezza camino dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
-	n°2 cisterne resina per tratt. 20 m³ cad.	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna resina per tratt. 10 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterne resina per tratt. 3 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna soluzione sodio carbonato 20 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	n°2 cisterne prodotto imbibente per tratt. 10 m³ cad.	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna prodotto ammorbidente per trattamenti 10 m3	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna prodotto ammorbidente per trattamenti 3 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna sodio ipoclorito 4 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna sodio ipoclorito 20 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna acido solforico 4 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna acido solforico 20 m³	-	Discontinua				esaustione naturale				
-	Cisterna ipoclorito di sodio 1 m³ per depuratore	-	Discontinua				esaustione naturale				

n° camino	Provenienza	Altezza camino dal suolo[m]	Frequenza nelle 24 ore	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessiva [m³/h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
-	Cisterna dissoluzione e stoccaggio Basolan	-	Discontinua				esaustione naturale				

*) Portata fumi di combustione calcolata alla massima portata di gas metano alimentata all'impianto ed con un tenore di ossigeno pari al 3% nei fumi di combustione, in quanto si tratta di impianto funzionante in regime di modulazione in funzione delle esigenze produttive istantanee la portata di emissione rilevata può risultare inferiore a tali valori.

IMPIANTI DI ABBATTIMENTO		
n. camino	SIGLA	Tipologia impianto di abbattimento
CMT 1	1	Impianto di abbattimento esaustione linea di trattamento irrestringibile (CMT) matricola 1781/00 anno costruzione 2000*
T 1	2	Impianto di aspirazione polveri a secco su tessuto filtrante
T 2	3	Impianto di aspirazione polveri a secco su tessuto filtrante
T 1A	4	Impianto di aspirazione polveri a secco su tessuto filtrante a servizio della cucina colori e scioglitura colori piccole quantità reparto tintoria tops
* Sistemi di misurazione in continuo: pH = controllo in continuo		

E-PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel rispetto dell'art. 107 del D. Lgs 152/06 e ss. mm ii.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

DATI ANAGRAFICI**Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione** *Tintoria Sandigliano & Leone S.p.A.*

Partita IVA n. 00162620025 | Codice fiscale n. 00162620025

Ragione sociale del soggetto gestore: *Tintoria Sandigliano & Leone S.p.A.*

Partita IVA n. 00162620025 | Codice fiscale n. 00162620025

Responsabile Tecnico Alfredo Vigliano**Sede legale:**

Provincia: Biella

Comune: **Sandigliano**

Località:

Indirizzo: Via Gramsci n. 131

Sede operativa:**Identificativo impianto: ==**

Provincia: Biella

Comune: Sandigliano

Località: ==

Indirizzo: Via Gramsci n. 131

Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==**se informatizzato/georeferito** (coordinate UTM D.E. 1950) *5027507 N e 427325 E***Particelle catastali:** Foglio 7, particelle 129, 131, 437, 438.**DATI TECNICO-GESTIONALI**

(n.b. per impianti polifunzionali compilare la parte seguente della scheda per ciascuna linea impiantistica)

Operazione di smaltimento:	D9	Descrizione	Disidratazione fanghi.
Conto proprio	Conto terzi	X	

Tipologia rifiuti ammessi all'impianto:

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19.

Provenienza dei rifiuti; Carlo Barbera & C. S.p.A. – Fraz. Pianezze, Callabiana (BI).**Bacino di utenza:** vedi punto precedente.**Quantità autorizzata (rifiuti non pericolosi):** 50 m³/anno**Massimo quantitativo di rifiuti non pericolosi oggetto di stoccaggio (messa in riserva / deposito preliminare):** 50. m³/anno**Destinazione dei rifiuti ottenuti secondo le indicazioni progettuali previste dal proponente negli elaborati presentati:** G.T.M. S.p.A. – Località Cascina Vitevecchia – Via Villanova – 24050 Ghisalba (BG).*(Viene fatta salva la possibilità di individuare nuovi destinatari dei rifiuti nel rispetto delle prescrizioni assegnate).*